



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori DAMIANI, GASPARRI e ZANETTIN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MAGGIO 2025

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di furto d’auto

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge mira a introdurre misure sanzionatorie speciali a contrasto del fenomeno dei furti di automobili e della relativa ricettazione. Ciò in quanto si tratta di un fenomeno criminale in crescita che, diffuso su tutto il territorio nazionale ma con picchi nella macro-area costituita dalle regioni Campania, Lazio, Sicilia, Puglia e Lombardia dove si concentrano quasi 8 furti su 10, si verifica con sistematicità e frequenza, creando rilevanti situazioni di allarme sociale e problemi di ordine pubblico.

I furti di veicoli in Italia confermano un trend preoccupante: nel 2024 sono stati rubati oltre 136.000 veicoli, con un aumento del 3 per cento rispetto all'anno precedente e un incremento del 6 per cento per le sole automobili. Ancora più marcato l'incremento dei furti di veicoli commerciali, più che raddoppiati (+112 per cento). È quanto emerge dai dati forniti dal Ministero dell'interno, integrati con quelli provenienti da altri *report* e studi sul fenomeno.

La refurtiva viene spesso smontata nel giro di poche ore e i pezzi inviati lungo le direttrici dell'Est Europa, del Nord Africa e del Medio Oriente.

Negli ultimi anni il fenomeno si caratterizza anche per l'uso sempre più diffuso di tecnologie atte a rubare veicoli di ultima generazione. Il *business* criminale dei furti di auto è a livelli di allerta, con un generalizzato aumento dei casi in quasi tutte le categorie di veicoli e in gran parte delle regioni del Paese.

L'intervento si muove in più direzioni.

Tra le circostanze aggravanti a effetto speciale del delitto di furto viene introdotta, all'interno dell'articolo 625 del codice penale,

anche quella di avere commesso il fatto su autoveicoli o motocicli o comunque su mezzi privati di trasporto. L'inasprimento sanzionatorio, che comporta l'applicazione della pena della reclusione da due a sei anni, aumenta le potenzialità investigative, dato che diventa possibile ricorrere alle intercettazioni di conversazioni.

Inoltre, viene previsto l'arresto obbligatorio in flagranza di reato.

Sotto il profilo patrimoniale, data la finalità lucro-genetica della condotta, viene introdotta la misura della confisca obbligatoria, anche per equivalente, del prodotto, o del prezzo oppure del profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Analogamente, vengono inasprite le sanzioni relative alla ricettazione di autoveicoli o motocicli derivanti dal reato di furto aggravato dalla nuova circostanza. Il reato, in considerazione delle pene edittali, consente il ricorso alle intercettazioni, prevede l'arresto obbligatorio in flagranza ed estende la confisca obbligatoria, anche per equivalente, già prevista per i reati di riciclaggio di cui all'articolo 648-*bis* del Codice penale, di cui al successivo articolo 648-*quater*.

Infine, per garantire la certezza della pena, è previsto che la commissione del reato di furto aggravato dalla circostanza di avere commesso il fatto su autoveicoli o motocicli o comunque su mezzi privati di trasporto diventi ostativo alla concessione dei benefici penitenziari, rientrando nel catalogo dei delitti previsti dall'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Modifiche agli articoli 625, 648
e 648-quater del codice penale)*

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 625, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

« 8-quater) se il fatto è commesso su autoveicoli o motocicli, o comunque su mezzi privati di trasporto »;

b) dopo l'articolo 625 è inserito il seguente:

« 625.1. (*Confisca*) – Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto di cui all'articolo 624, quando sussiste la circostanza aggravante di cui all'articolo 625, primo comma, numero 8-quater), è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il prezzo oppure il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni e delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato »;

c) all'articolo 648, primo comma, secondo periodo, dopo le parole: « ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, numero 7-bis) » sono aggiunte le seguenti: « e numero 8-ter) »;

d) all'articolo 648-*quater*, dopo le parole: « per uno dei delitti previsti dagli articoli » sono inserite le parole: « 648, primo comma, ».

Art. 2.

*(Modifica all'articolo 380 del codice
di procedura penale)*

1. All'articolo 380, comma 2, lettera e), dopo le parole: « nonché 7-*bis* » sono aggiunte le parole: « e 8-*ter* ».

Art. 3.

*(Modifica all'articolo 4-bis della legge
26 luglio 1975, n. 354)*

1. All'articolo 4-*bis*, comma 1, primo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: « 416-*ter* del codice penale, » sono inserite le seguenti: « , delitto di cui all'articolo 624, aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, numero 8-*ter*), del codice penale, ».